



Verbale di Assemblea dei soci della COMIS del 16.9.2023

In data 16 settembre 2022 alle ore 16.30, in Sopano, presso la sede sociale in via VI Settembre 1860 n°21, si è riuniti in seconda convocazione l'Assemblea degli Associati della COMIS Ets per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Adeguamento dello Statuto alla riforma del terzo settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n°118) - Approvazione;
3. Donazione alla Comis da parte della sostenitrice defunta Teresa De Nicolo - Prosvdimenti;
4. Varie ed eventuali

Alle ore 16.45 sono presenti:

Donato De Sclis, Carmelo Pizzolante, Mario Fortunato, Totino Di Masi, Franz Pelto, Luca Sansone, Marcello Palamisa, Beniamino Verori, Giacinto Gargano, Giulio Paolo come delegato di legge e Massimo Guerrera.

A norma di statuto presiede l'assemblea Carmelo Pizzolante che chiama a fungere da segretario Totino Di Masi.

Costatata la validità dell'assemblea si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Relazione del Presidente

Il Presidente aggiorna i presenti sullo stato delle attività scolastiche in corso di svolgimento in terre di missione ed in particolare riferisce che i lavori di completamento del complesso scolastico della Comis di Kaduna - Nyamakane (RDC), intitolato a Don Andrea Vee, sono stati ultimati fine agosto, in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 e l'attuale frequentato da 185 alunni delle scuole primarie 80 ragazze e 105 ragazzi distribuiti in tre classi. Per adeguare lo stipendio del personale delle scuole si propone un aumento di \$10 al mese per gli insegnanti, di \$10 per la direttrice e di \$5 per i bidelli - guardiano in modo da portare rispettivamente gli stipendi mensili a \$130, \$140, \$45. Rote confermato



il sostegno allo studio per: 13 alunni che frequentano la scuola superiore Madre Elena delle suore Figlie di San Paolo e di due studenti universitari, uno in medicina e uno in pedagogia. Nella città di Kitwe procede la collaborazione con le autorità governative dello Zambia per la gestione della grande scuola della Comis situata nel villaggio peruv di Kamtipe. La Comis mette a disposizione l'edificio scolastico e il coordinamento mediante due suore Battistine incaricate, mentre l'autorità governativa fornisce il corpo insegnante e la direzione. Nell'anno scolastico 2023 si sono iscritti alla scuola circa 3000 alunni, con i conseguenti problemi che ne sono scaturiti. Per meglio assicurare la funzionalità della scuola è in corso una trattativa tra la Comis (trust), portata da un Sacerdote responsabile della scuola della diocesi di Ndola, e le autorità distrettuali governative finalizzata a trasferire la direzione della scuola alle attuali coordinatrici con spese a carico della Comis.

Dopo ampia discussione l'Assemblea approva all'unanimità l'evento proposto per il personale della scuola di Kavumu Nyamakona, con sostegno allo studio degli alunni: 13 della scuola superiore e due studenti universitari.

2. Adeguamento dello Statuto alla riforma del Terzo Settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ii.) - Approvazione. Il Presidente riferisce che l'assemblea ha già avuto modo di trattare l'argomento nella seduta del 30 aprile 2022. Tuttavia in sede di iscrizione al RuntS l'autorità regionale preposta ha mosso dei rilievi allo statuto chiedendo di contraddire in un termine di giorni 10, pena la decadenza della domanda. Considerato l'esiguo termine assegnato non è stato possibile tecnicamente ottemperare alla richiesta regionale per cui l'istanza di iscrizione al RuntS è stata dichiarata decaduta. Nella more è stato rielaborato lo statuto adeguandolo in ogni parte al D. Lgs. 117/2017.

(rifonda del Terzo Settore) la cui bozza è stata trasmessa agli associati in una alla convocazione dell'assemblea odierna. Segue l'illustrazione degli articoli dello statuto, al termine del quale si succedono gli interventi degli associati i quali dopo una discussione decidono di modificare l'art. 8 al punto in cui dispone che "L'assemblea deve essere convocata quando si sia ravvisata la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati" in almeno "un quinto" degli associati.

Dopo ampia discussione il Presidente pone ai voti lo statuto che viene approvato all'unanimità dei voti espressi dai soci presenti.

Si passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno: 3. Il Presidente porta a conoscenza i soci anche di un testamento olografo, pubblicato e depositato dal Notaio Paolo Califano, il giorno 19 Luglio 2023, repertorio n° 37.282, raccolta n. 23.529, registrato a Salerno in data 7.8.2023 al numero 26625, serie IT con il quale la sordistica, ora defunta, Teresa De Nicola, ha disposto che la nominata erede universale, Capuzza Donatella, nata il 24 Luglio 1973 ad Eboli, provveda a donare il fabbricato o il ricavato della vendita del fabbricato di proprietà della Sig.ra De Nicola Teresa, ubicato in Acerno alla via G. Vico 87, alla Associazione Comis e tutto denaro disponibile che ha in Banca ad Acerno alle missioni e ad altre opere caritative, tutte le spese occorrenti, nessuna esclusa, dovranno essere prelevate dal mio Patrimonio.

Gli associati prendono atto della volontà testamentaria e incaricano il Presidente quale legale rappresentante della Comis odv, di accettare la donazione e di procedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

Il Segretario
Indesio D'Alò
Adolfo Pizzetti

Il Presidente
Gennaro Offalace
Gennaro Offalace

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

E. _____ al N° 1385
Margherita Rossetti
26/09/2023 Serie III

S. A. PANONIC
4-1
660000

STATUTO

COMIS ODV (Cooperazione Missionaria e Sviluppo Terzo Mondo)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi di legge, l'Ente del Terzo Settore denominato: COMIS ODV - Cooperazione Missionaria e Sviluppo Terzo Mondo. Assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Salerno, Via VI Settembre 1860, n.21, con durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione COMIS ODV è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa in materia e dei principi dell'ordinamento costituzionale nazionale ed europeo.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in armonia con la normativa nazionale vigente, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di beneficenza. L'Associazione si



propone come modello di promozione personale e sociale ed ha come suo fine quello di diffondere il principio dell'autopromozione, riconoscendo ad ogni persona le capacità e le risorse per essere protagonisti del proprio processo di crescita individuale e contribuire allo sviluppo sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all'articolo 5, c. 1, lettera a) d) h) i) k) l) n) o) r) t) u) v) w) x) del D.lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in attività di interesse generale, quali:

- Programmare e gestire attività umanitarie senza scopo di lucro, finalizzate esclusivamente ad azioni di supporto, sviluppo, tutela, protezione e prevenzione con particolare attenzione verso i minori, senza discriminazioni ideologiche, politiche, di razza, di religione ed appartenenza, svolgendo attività di assistenza sociale e beneficenza;

- Far crescere negli aderenti, nella comunità e fuori di essa l'interesse missionario verso le popolazioni povere attraverso un cammino di fede tratto dalla parola di Dio e dai documenti della chiesa, portando avanti i valori della solidarietà, della giustizia, della pace, della salvaguardia del Creato e per dare alla comunità una

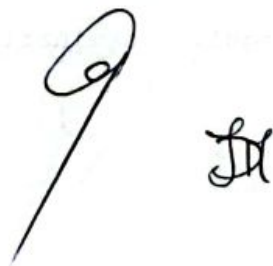
apertura alla mondialità attraverso la testimonianza cristiana;

- Informare e sensibilizzare le persone e le istituzioni sulle condizioni di disagio, di sfruttamento e di sofferenza dei popoli in condizioni di sottosviluppo e sulla possibilità di incentivare un reale miglioramento di tali condizioni attraverso un diverso rapporto economico con i paesi poveri del mondo, un rapporto che abbia come presupposti la diffusione dei valori evangelici, con annesse strutture, e quelli della cooperazione, della solidarietà, del rispetto dell'ambiente, dei tempi e dei modi di sviluppo di tali popolazioni;

- Promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri, incentivando un reale miglioramento delle condizioni sociali ed economiche di tali paesi;

- Alleviare le difficoltà primarie dell'infanzia del terzo mondo mediante interventi di sostegno alla ricerca ed alla cura delle malattie infantili sia di natura somatica che psicologica, mediante la costruzione di ambulatori medici con annessi piccoli ospedali di pediatria;

- Prestare attenzione alla crescita culturale dei bambini e dei giovani del Terzo Mondo, favorendo la scolarità con

A large, stylized handwritten signature, possibly 'G', is written in the bottom right corner. To its right are the initials 'LD'.

interventi di aiuto economico, tra cui le adozioni a distanza e la costruzione di scuole "in muratura";

- Promuovere la crescita e lo sviluppo economico, sociale, professionale e imprenditoriale dei giovani del Terzo Mondo;

- Favorire la promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose.

L'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività istituzionali e/o connesse:

- Organizzare ed animare attività e manifestazioni di informazione e di sensibilizzazione (giornate missionarie, serate culturali, mostre fotografiche, concerti ed altro);

- Promuovere ed organizzare viaggi di formazione, conoscenza e scambio culturale nei paesi del terzo mondo e dei luoghi di missione;

- Acquistare, stampare e diffondere materiale di informazione, notiziari, bollettini, libri, cartelloni o altri mezzi di comunicazione inerenti alle problematiche riferentesi agli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività nell'ambito della formazione, diretta ad arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari attraverso:

- l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, seminari, dibattiti, incontri, corsi di

formazione e aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, missioni all'estero, meetings internazionali e gruppi di progettazione partecipata;

-l'organizzazione e la creazione di un centro di formazione, di studio e di ricerca;

- iniziative di studio e ricerca, nonché editoriali, inerenti il settore delle missioni e delle comunità sociali;

- lo scambio delle conoscenze sviluppate dalle organizzazioni e dagli enti che operano nel settore;

- i rapporti, gli incontri e i contatti con le associazioni, le istituzioni e gli organismi governativi, accademici e scientifici, le ASL, strutture sanitarie, le organizzazioni e gli enti europei, interessati o comunque coinvolti nelle tematiche di cui al presente oggetto sociale;

-la gestione di servizi a carattere socio assistenziale e socio sanitario;

- iniziative ed eventi a carattere sportivo;

- la creazione di strutture sanitarie e/o laboratori per la cura, la prevenzione e la riabilitazione nonché la promozione ed il benessere della persona e della comunità sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,



secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi- anche mediante donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva e contributi pubblici - al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna, o soltanto utile, per il conseguimento dei suoi scopi, comprese, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, le compravendite di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipula di contratti di finanziamento dal lato attivo e passivo, la stipula di convenzioni con enti ed istituzioni, la concessione di pegni o ipoteche sui beni dell'associazione, la

concessione di fideiussioni, l'emissione di titoli cambiari.

L'Associazione potrà partecipare quale Socia/Associata ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti che perseguono scopi sociali e di cooperazione internazionale.

L'Associazione di volontariato opera in Italia e nei paesi del Terzo Mondo.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche, Istituzioni, Enti pubblici, privati e del Terzo settore che condividono e accettano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione anche con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di

attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione;

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



[Handwritten signature]

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, se prevista.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo servizio postale, mail, pec o whatsapp. In caso di urgenza anche telefonicamente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- discute e approva il programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo quale organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e tutto quanto non sia per Legge o per



Handwritten signatures and initials.

Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare l'accettazione di convenzioni di contratti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento interno o le modifiche al presente statuto;
- acquistare vendere e permutare beni mobili, immobili e mobili soggetti a registrazione;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- istituire sedi secondarie;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stipulare mutui e concedere pegni o ipoteca sui beni associativi, concedere fidejussioni o altre garanzie;
- compiere, comunque, ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere direttamente o indirettamente opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 7, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno a maggioranza dei suoi membri il Segretario e il Tesoriere.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel



caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Ha la responsabilità di eseguire e/o di fare eseguire le delibere adottate dagli organi statutari, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Attribuisce su proposta del Consiglio Direttivo gli incarichi e le competenze all'interno degli organi associativi.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi

motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del Presidente, vice Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente svolge, altresì, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei territori esteri dove opera l'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti

c ~~una~~ Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle

A large, stylized handwritten signature, possibly 'G', followed by smaller initials 'H'.

di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall' Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo

attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.



ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Sostenitori)

Sono riconosciuti quali Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

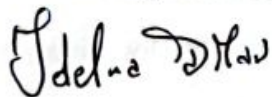
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia del Terzo Settore, in particolare quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Li, 18/09/2023

Il segretario



Il Presidente

